



6.11.2018

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare")
(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

Commissione per lo sviluppo

Relatore: Maurice Ponga

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	49

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro
("Decisione sull'associazione d'oltremare")
(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0461),
 - visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0379/2018),
 - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0000/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 16

Testo della Commissione

(16) A riprova dell'importanza di contrastare i cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo totale del 25 % della spesa del

Emendamento

(16) A riprova dell'importanza di contrastare i cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo totale del 25 % della spesa del

bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il **20 %** della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del programma e riesaminate nell'ambito dei processi di revisione e valutazione intermedia di quest'ultimo.

bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il **30 %** della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del programma e riesaminate nell'ambito dei processi di revisione e valutazione intermedia di quest'ultimo.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.

Emendamento

(19) L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia. ***Essa dovrebbe inoltre rivolgere una particolare attenzione ai diritti delle popolazioni autoctone dei PTOM e contribuire alla promozione e al rispetto di tali diritti.***

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 32

Testo della Commissione

(32) ***È opportuno che la presente decisione faccia riferimento, ove necessario, al [regolamento NDICI] (strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale) ai fini dell'attuazione della cooperazione,***

Emendamento

soppresso

garantendo in tal modo la gestione coerente di tutti gli strumenti.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente decisione istituisce un'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) all'Unione europea ("associazione") che costituisce un partenariato, basato sull'articolo 198 del TFUE, volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori e le norme dell'Unione nel mondo.

Emendamento

1. La presente decisione istituisce un'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) all'Unione europea ("associazione") che costituisce un partenariato, basato sull'articolo 198 del TFUE, volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori, ***i principi*** e le norme dell'Unione nel mondo.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione.

Emendamento

1. L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione.
Essa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 e all'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.
L'associazione persegue tale obiettivo generale migliorando la competitività dei PTOM, rafforzandone la resilienza, riducendone la vulnerabilità economica e ambientale e promuovendo la cooperazione tra essi e altri partner.

Emendamento

4. ***Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, nonché all'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,*** l'obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere e sostenere la cooperazione con i PTOM;

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere la Groenlandia e cooperare con essa per aiutarla a far fronte alle sue principali difficoltà, quali la necessità di migliorare il livello di istruzione, e contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di

Emendamento

(b) aiutare i PTOM a far fronte alle principali sfide con cui si misurano, in particolare nel settore dell'istruzione in Groenlandia.

formulare e attuare politiche nazionali.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) rafforzare la resilienza dei PTOM, riducendo la loro vulnerabilità economica e ambientale;

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) accrescere la competitività dei PTOM;

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater) promuovere la cooperazione dei PTOM con altri partner.

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione rispetta i principi fondamentali *della libertà, della democrazia, dei* diritti umani e *delle* libertà fondamentali, *dello* Stato di diritto, *della* buona governance e *dello* sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi.

Emendamento

6. Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione rispetta i principi fondamentali *quali la* democrazia, *un approccio fondato sul diritto che comprenda tutti i* diritti umani e *le* libertà fondamentali, *lo* Stato di diritto, *la* buona governance e *lo* sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi. *Lo stesso dicasi per il principio di non discriminazione per motivi di sesso, razza, origine etnica, religione, disabilità, età o orientamento sessuale e per il principio della promozione della parità di genere.*

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di decisione Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel processo di programmazione e attuazione e, in particolare, all'atto dell'adozione dei suoi orientamenti, la Commissione tiene debitamente conto delle limitate capacità dei PTOM a livello amministrativo e delle risorse umane.

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi;

Emendamento

(e) la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi, **tenendo conto delle priorità definite nel quadro di Sendai per il periodo 2015-2030;**

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) le questioni relative ai Caraibi e al Pacifico.

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, e con gli Stati e territori vicini, ACP e non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi pertinenti. L'Unione **si adopera altresì**, se del caso, **per associare** i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati o territori ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche.

3. L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, e con gli Stati e territori vicini, ACP e non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi pertinenti. L'Unione, se del caso, **associa** i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati o territori ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche, **proponendo di**

accordare loro lo statuto di osservatori.

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) rafforzamento delle capacità dei PTOM, onde influire sull'adozione di strategie regionali che tengano conto delle loro specificità, del loro potenziale e della prospettiva europea espressa dai PTOM;

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di decisione

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tattamento specifico

Tattamento specifico *per i PTOM isolati*

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di decisione

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Tattamento specifico per i PTOM meno sviluppati

1. L'associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di livello di

sviluppo e di vincoli strutturali.

2. Un trattamento specifico è riservato ai PTOM meno sviluppati.

3. Per consentire ai PTOM meno sviluppati di recuperare il ritardo di sviluppo e far fronte ai loro vincoli strutturali permanenti, nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni si tiene debitamente conto delle loro specificità.

4. Il PTOM considerato meno sviluppato è Wallis e Futuna.

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi *e* la Commissione nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Emendamento

1. L'associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi, la Commissione *e il Parlamento europeo* nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di decisione Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Compiti dei soggetti non governativi

Emendamento

Compiti *della società civile e* dei soggetti non governativi

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di decisione Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

Emendamento

1. ***La società civile, il settore privato e*** i soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di decisione Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione.

Emendamento

3. Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione, ***ma anche alla definizione e all'attuazione delle strategie regionali dell'Unione europea nelle zone in cui sono situati i PTOM.***

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di decisione Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il dialogo si concentra, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione.

Emendamento

4. Il dialogo si concentra, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione *e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.*

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il dialogo con i PTOM dei Caraibi è specificatamente destinato a rafforzare la strategia europea nella regione caraibica e a cooperare sulle questioni concernenti la biodiversità, i cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle risorse, la prevenzione e la gestione dei rischi di catastrofi, nonché sulla promozione della buona governance e la lotta alla criminalità organizzata.

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Il dialogo con i PTOM del Pacifico è specificatamente destinato a definire e attuare un'ambiziosa strategia europea nella regione del Pacifico tramite il rafforzamento della presenza europea, e a cooperare in particolare su questioni

quali la gestione sostenibile delle risorse, i cambiamenti climatici, l'energia, l'ambiente e l'economia blu.

Or. fr

Emendamento 27

Proposta di decisione

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un forum di dialogo PTOM-UE ("forum PTOM-UE") riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. *Membri del* Parlamento europeo, rappresentanti della BEI e rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

Emendamento

(a) un forum di dialogo *politico* PTOM-UE ("forum PTOM-UE") riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri, la Commissione, *la presidenza del Consiglio e il* Parlamento europeo. *L'Associazione dei paesi e territori d'oltremare (OCTA), i* rappresentanti della BEI, *i* rappresentanti delle regioni ultraperiferiche *e i* *rappresentanti dei paesi terzi e dei territori limitrofi ai PTOM* sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di decisione

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno *tre* volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

Emendamento

(b) a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno *quattro* volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta del PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di decisione Parte II – capo 1 – titolo

Testo della Commissione

QUESTIONI AMBIENTALI,
CAMBIAMENTI CLIMATICI,
OCEANI E RIDUZIONE **DELLE**
CATASTROFI

Emendamento

QUESTIONI AMBIENTALI,
CAMBIAMENTI CLIMATICI,
OCEANI E RIDUZIONE **DEL RISCHIO**
DI CATASTROFI

Or. fr

Emendamento 30

Proposta di decisione Articolo 15 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nel quadro dell'associazione, la
cooperazione nel settore dell'ambiente, dei
cambiamenti climatici *e* della riduzione del
rischio di catastrofi può riguardare:

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la
cooperazione nel settore dell'ambiente, dei
cambiamenti climatici, della riduzione del
rischio di catastrofi *e del rafforzamento*
della resilienza può riguardare:

Or. fr

Emendamento 31

Proposta di decisione Parte II – capo 4 – titolo

Testo della Commissione

GIOVENTÙ, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, SANITÀ,
OCCUPAZIONE, PREVIDENZA
SOCIALE, SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E
DELL'APPROVVIGIONAMENTO
ALIMENTARE

Emendamento

GIOVENTÙ, **DONNE**, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, SANITÀ,
OCCUPAZIONE, PREVIDENZA
SOCIALE, SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E
DELL'APPROVVIGIONAMENTO
ALIMENTARE

Emendamento 32

Proposta di decisione Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Unione e i PTOM collaborano per garantire la partecipazione attiva dei giovani al mercato del lavoro, al fine di combattere la disoccupazione giovanile.

Or. fr

Emendamento 33

Proposta di decisione Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

Parità di genere

1. L'Unione si adopera per promuovere nei PTOM la parità e l'equità di genere, nonché l'emancipazione e le pari opportunità a livello politico ed economico per le donne.

2. L'associazione si prefigge di proteggere i diritti delle donne e delle ragazze, in particolare contro ogni forma di violenza.

3. L'associazione mira inoltre a promuovere l'emancipazione delle donne, in particolare nel loro ruolo di protagoniste dello sviluppo sostenibile e nel contesto economico e finanziario.

Tutte le iniziative dovranno includere una dimensione di genere.

Or. fr

Emendamento 34

Proposta di decisione

Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione

Arti dello spettacolo

Emendamento

Arti dello spettacolo *e arti figurative*

Or. fr

Emendamento 35

Proposta di decisione

Articolo 38 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di arti dello spettacolo può riguardare:

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di arti dello spettacolo *e di arti figurative* può riguardare:

Or. fr

Emendamento 36

Proposta di decisione

Articolo 38 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'agevolazione di maggiori contatti tra gli operatori dello spettacolo in settori quali gli scambi professionali e la formazione, compresi la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete;

Emendamento

(a) l'agevolazione di maggiori contatti tra gli operatori dello spettacolo *e delle arti figurative* in settori quali gli scambi professionali e la formazione, compresi la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete *tramite un sostegno finanziario adeguato*;

Or. fr

Emendamento 37

Proposta di decisione Articolo 38 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la promozione delle produzioni artistiche dei PTOM nell'Unione;

Or. fr

Emendamento 38

Proposta di decisione Articolo 39 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici mira a promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici mira a promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche ***e la valorizzazione sostenibile dei siti*** mediante:

Or. fr

Emendamento 39

Proposta di decisione Articolo 39 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la cooperazione può inoltre mirare a migliorare la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei PTOM.

Or. fr

Emendamento 40

Proposta di decisione Parte II – capo 6 – titolo

Testo della Commissione

**LOTTA ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA**

Emendamento

**PROMOZIONE DELLO STATO DI
DIRITTO**

Or. fr

Emendamento 41

Proposta di decisione Articolo -41 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -41

Promozione dello Stato di diritto

1. Tramite il dialogo e la cooperazione tra l'Unione e i PTOM, l'associazione mira a promuovere i principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, su cui è fondata.

2. I PTOM, in quanto avamposto dell'Unione, sono attori importanti nella diffusione dei valori e dei principi dell'Unione europea nelle rispettive regioni.

Or. fr

Emendamento 42

Proposta di decisione Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione

Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione

Emendamento

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione

Or. fr

Emendamento 43

Proposta di decisione

Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata può comprendere:

Emendamento

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di **prevenzione e** lotta contro la criminalità organizzata può comprendere:

Or. fr

Emendamento 44

Proposta di decisione

Articolo 42 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) la condivisione di informazioni sull'integrazione regionale dei PTOM e sugli effetti degli accordi di libero scambio conclusi dall'Unione con i paesi terzi sulla base degli studi d'impatto effettuati;

Or. fr

Emendamento 45

Proposta di decisione

Articolo 59 – punto 4

Testo della Commissione

4. *gli aiuti concessi da un PTOM mediante risorse statali, che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese, nella misura in cui hanno un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti.*

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 46

Proposta di decisione

Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione

L'Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l'elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key

Emendamento

L'Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l'elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key

Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria.

Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria, **come pure la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli.**

Or. fr

Emendamento 47

Proposta di decisione Articolo 72 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sufficienti risorse finanziarie e un'adeguata assistenza tecnica per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;

Emendamento

(a) sufficienti risorse finanziarie e un'adeguata assistenza tecnica **nel quadro della presente decisione** per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;

Or. fr

Emendamento 48

Proposta di decisione Articolo 72 – lettera b

Testo della Commissione

(b) finanziamenti a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato;

Emendamento

(b) finanziamenti a lungo termine **nel quadro della presente decisione** per promuovere la crescita del settore privato;

Or. fr

Emendamento 49

Proposta di decisione Articolo 72 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *se del caso*, altri programmi dell'Unione **possono** contribuire alle azioni stabilite a norma della presente decisione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. **La presente decisione può altresì contribuire alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.**

Emendamento

(c) **finanziamenti aggiuntivi tramite** altri programmi dell'Unione **che consentano di** contribuire alle azioni stabilite a norma della presente decisione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

Or. fr

Emendamento 50

**Proposta di decisione
Articolo 72 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

La presente decisione può altresì contribuire alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

Emendamento

Or. fr

Emendamento 51

**Proposta di decisione
Articolo 73 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 è di

Emendamento

1. La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 è di

500 000 000 EUR a prezzi correnti.

669 000 000 EUR a prezzi correnti.

Or. fr

Emendamento 52

Proposta di decisione Articolo 74 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "aiuto programmabile": un aiuto non rimborsabile assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali, regionali e intraregionali stabilite nei documenti di programmazione;

Emendamento

(a) "aiuto programmabile": un aiuto non rimborsabile assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali, regionali e intraregionali, *se del caso*, stabilite nei documenti di programmazione;

Or. fr

Emendamento 53

Proposta di decisione Articolo 74 – lettera g

Testo della Commissione

(g) "assegnazione intraregionale" un importo nell'ambito dell'assegnazione regionale stanziato per l'aiuto programmabile al fine di finanziare le strategie e le priorità in materia di cooperazione intraregionale riguardanti ***almeno un PTOM e una o più regioni ultraperiferiche*** di cui all'articolo 349 del ***TFUE e/o uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati o territori non ACP.***

Emendamento

(g) "assegnazione intraregionale" un importo nell'ambito dell'assegnazione regionale stanziato per l'aiuto programmabile al fine di finanziare le strategie e le priorità in materia di cooperazione intraregionale riguardanti ***le entità*** di cui all'articolo ***82 della presente decisione.***

Or. fr

Emendamento 54

Proposta di decisione Articolo 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 74 bis

Principio generale

Fatte salve le disposizioni specifiche della presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} ('regolamento finanziario') e agli obiettivi e ai principi della presente decisione.

^{1 bis} Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 55

Proposta di decisione Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

(a) è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, **economiche e finanziarie, ambientali**, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

Emendamento 56**Proposta di decisione
Articolo 75 – paragrafo 4 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

4 bis. I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

- (a) sovvenzioni;***
- (b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;***
- (c) sostegno al bilancio;***
- (d) contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;***
- (e) strumenti finanziari;***
- (f) garanzie di bilancio;***
- (g) finanziamenti misti (blending);***
- (i) assistenza finanziaria;***
- (j) esperti esterni retribuiti.***

Nell'ambito dell'aiuto programmabile, l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore dei PTOM assume principalmente la forma di sostegno al bilancio.

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento finanziario, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi o regioni partner o da organizzazioni internazionali, al fine di mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente a cura dei servizi della Commissione, delle delegazioni dell'Unione e delle agenzie esecutive, in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, oppure indirettamente affidando funzioni di esecuzione del bilancio ai soggetti elencati nel regolamento finanziario. Detti soggetti garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altri soggetti a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

Le azioni finanziate possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto. Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento. Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tali casi, la pubblicazione a posteriori di convenzioni, sovvenzioni e contratti d'appalto, di cui all'articolo 38 del regolamento finanziario, rispetta, se del caso, le norme del soggetto responsabile.

I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Or. fr

Emendamento 57

Proposta di decisione Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 75 bis

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi della presente decisione sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio finanziario successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

2. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'insecuzione totale o parziale di un'azione ai sensi della presente decisione sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine. I riferimenti all'articolo 15 del regolamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini della presente decisione.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

Or. fr

Emendamento 58

Proposta di decisione Articolo 76 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali;

Emendamento

(b) sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali, **di genere e di buona governance**;

Or. fr

Emendamento 59

Proposta di decisione Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM tesi a elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.

Emendamento

2. L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM tesi a elaborare dati statistici attendibili **pubblicamente accessibili** nei settori in questione.

Or. fr

Emendamento 60

Proposta di decisione Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici.

Emendamento

3. L'Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici, ***in particolare agevolando l'analisi dei PIL dei PTOM in relazione alla parità di potere d'acquisto, se disponibile.***

Or. fr

Emendamento 61

Proposta di decisione Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, ***nonché le spese sostenute in sede e nelle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per il programma e la gestione delle operazioni finanziate nel quadro della presente decisione, compresi le azioni di informazione e di comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.***

Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione.

Or. fr

Emendamento 62

Proposta di decisione

Articolo 79

Testo della Commissione

Articolo 79

Principio generale

Salvo altrimenti specificato nella presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente agli obiettivi e ai principi della decisione stessa, al regolamento finanziario e al [regolamento NDICI], in particolare al titolo II, capo I, ad eccezione dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 15, al capo III, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell'articolo 21, paragrafo 3, e al capo V, ad eccezione dell'articolo 31, paragrafi 1, 4, 6 e 9, e dell'articolo 32, paragrafo 3. La procedura di cui all'articolo 80 della presente decisione non si applica ai casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento NDICI].

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 63

Proposta di decisione

Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 79 bis

Adozione dei documenti di programmazione

1. Nell'ambito del partenariato tra l'UE e i PTOM, le autorità dei PTOM si impegnano a formulare e adottare politiche settoriali nei principali ambiti di cooperazione di cui alla parte II della

presente decisione, e a darvi un seguito appropriato.

Su tale base, ciascun PTOM prepara e presenta un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio. Tale documento di programmazione fornisce un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e il PTOM in oggetto, in linea con l'obiettivo e il campo d'applicazione, le finalità, i principi e le politiche dell'Unione.

Ciascun documento di programmazione contiene:

- una breve presentazione del contesto politico, economico, sociale, culturale e ambientale del PTOM;*
- una breve descrizione della strategia di sviluppo sostenibile del PTOM (Agenda 2030), che individua le sue priorità e il modo in cui intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;*
- i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione;*
- gli obiettivi specifici;*
- i risultati attesi;*
- indicatori di risultato chiari e specifici;*
- l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario;*
- un calendario indicativo.*

2. Il documento di programmazione tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi e si basa sulle consultazioni e sul dialogo con la società civile, gli enti locali e altri attori, al fine di garantirne un sufficiente coinvolgimento e la conseguente titolarità del documento indicativo di programmazione.

3. Un progetto di documento di programmazione è oggetto di uno scambio di opinioni tra le autorità di ciascun PTOM, lo Stato membro cui sono legati e la Commissione. Le autorità dei PTOM

sono responsabili della messa a punto del documento di programmazione. La Commissione precisa negli orientamenti le modalità di programmazione per i PTOM al fine di consentire la rapida approvazione dei documenti di programmazione.

4. All'atto della messa a punto, la Commissione valuta il documento di programmazione per stabilire se è coerente con gli obiettivi della presente decisione e con le pertinenti politiche dell'Unione e se contiene tutti gli elementi richiesti per l'adozione della decisione di finanziamento annuale. Le autorità dei PTOM forniscono tutte le informazioni necessarie, compresi i risultati di eventuali studi di fattibilità, ai fini di tale valutazione.

5. Il documento di programmazione è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione.

Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione.

La procedura d'esame non si applica alle modifiche non sostanziali del documento indicativo di programmazione, quali correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20 % dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel documento indicativo di programmazione. La Commissione comunica tali modifiche non sostanziali al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data di adozione della pertinente decisione.

Or. fr

Emendamento 64

Proposta di decisione Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 79 ter

Piani d'azione e misure

1. La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

2. I piani d'azione si basano su documenti di programmazione.

3. I piani d'azione e le misure sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione. La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:

(a) i piani d'azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

(b) le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:

i) il cambiamento del metodo di attuazione;

ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;

iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.

In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 3,

lettera a) e lettera b), punto iii), si applicano su base annuale. I piani d'azione e le misure adottate ai sensi del presente paragrafo, ad eccezione delle misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri entro un mese dalla loro adozione.

4. Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo. La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione delle misure di assistenza straordinaria ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.

5. In caso di imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi dovute a catastrofi naturali o provocate dall'uomo, o minacce imminenti per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure o modifiche dei piani d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 5.

Or. fr

Emendamento 65

Proposta di decisione

Articolo 80

Testo della Commissione

Articolo 80

Adozione di programmi indicativi pluriennali, piani d'azione e misure

La Commissione adotta a norma della presente decisione, sotto forma di 'documenti di programmazione unici', i programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 12 del [regolamento NDICI], nonché i piani d'azione e le misure corrispondenti di cui all'articolo 19 del [regolamento NDICI], conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione. Tale procedura si applica anche alle revisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del [regolamento NDICI] che modificano in misura significativa il contenuto del programma indicativo pluriennale.

Nel caso della Groenlandia, i piani d'azione e le misure di cui all'articolo 19 del [regolamento NDICI] possono essere adottati separatamente dai programmi indicativi pluriennali.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 66

Proposta di decisione

Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità pubbliche *dei* PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

Emendamento

1. Le autorità pubbliche *di tutti i* PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

Emendamento 67

Proposta di decisione

Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 12 della presente decisione.

Emendamento

(e) i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, **ambientali**, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 12 della presente decisione.

Or. fr

Emendamento 68

Proposta di decisione

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) **due** o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione, e almeno uno dei soggetti seguenti:

Emendamento

(c) **uno** o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione, e almeno uno dei soggetti seguenti:

Or. fr

Emendamento 69

Proposta di decisione

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) uno o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;

Emendamento

iii) uno o più organismi regionali **o associazioni** di cui fanno parte i PTOM;

Emendamento 70

Proposta di decisione Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione assicura ai PTOM un accesso effettivo ed efficace a tutti i programmi e strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi, prevedendo, se necessario, misure specifiche.

Inoltre, la Commissione garantisce la trasparenza delle informazioni e la visibilità degli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito dei vari programmi dell'Unione attraverso un portale di accesso aggiornato dedicato ai PTOM.

Or. fr

Emendamento 71

Proposta di decisione Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. A partire dal 2022 i PTOM riferiscono ogni anno alla Commissione in merito a tale partecipazione ai programmi dell'Unione.

3. Sulla base delle informazioni fornite dai PTOM, la Commissione elabora una relazione annuale sulla partecipazione dei PTOM ai programmi dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 72

Proposta di decisione Articolo 86 – comma 2

Testo della Commissione

Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 87, **per modificare l'articolo 3 dell'allegato I *al fine di rivedere o completare gli indicatori***, se ritenuto necessario, e di integrare la presente decisione con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Emendamento

Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 87, **al fine di stabilire gli indicatori di risultato come previsti all'articolo 3 dell'allegato I oppure rivederli o completarli**, se ritenuto necessario, e di integrare la presente decisione con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Or. fr

Emendamento 73

**Proposta di decisione
Articolo 87 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 86 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 86 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. **Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.**

Or. fr

Emendamento 74

Proposta di decisione Articolo 87 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio **e al Parlamento europeo.**

Or. fr

Emendamento 75

Proposta di decisione Articolo 87 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 86 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 86 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio. ***Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.***

Or. fr

Emendamento 76

Proposta di decisione Articolo 90 – comma 1

Testo della Commissione

La presente decisione si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del 46 Consiglio⁴⁶.

Emendamento

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrà assicurare il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'UE, garantendo l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione.

⁴⁶ *Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).*

Or. fr

Emendamento 77

**Proposta di decisione
Articolo 92 – comma 2**

Testo della Commissione

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Emendamento

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 *e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.*

Or. fr

Emendamento 78

**Proposta di decisione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, l'importo complessivo di **500 000 000** EUR a prezzi correnti dei contributi finanziari dell'Unione è ripartito come segue:

Emendamento

1. Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, l'importo complessivo di **669 000 000** EUR a prezzi correnti dei contributi finanziari dell'Unione è ripartito come segue:

Emendamento 79

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **159 000 000 EUR** sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine **dei PTOM, ad eccezione della Groenlandia**, per finanziare in particolare le iniziative contemplate dal documento di programmazione. Tale importo è assegnato in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono: **ove opportuno, il documento di programmazione rivolge un'attenzione particolare alle azioni volte a potenziare la governance e le capacità istituzionali dei PTOM beneficiari e, se del caso, al probabile calendario delle azioni previste. L'importo è ripartito in base al** numero di abitanti, **al** prodotto interno lordo (PIL), **all'**entità delle precedenti assegnazioni **e ai** condizionamenti dovuti all'isolamento geografico dei PTOM, di cui all'articolo 9 della presente decisione;

Emendamento

(a) **l'81 %** sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine **di tutti i** PTOM, per finanziare in particolare le iniziative contemplate dal documento di programmazione.

Tale importo è assegnato in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono: **il** numero di abitanti, **il** prodotto interno lordo (PIL) **tramite il PIL in PPA, se disponibile**, **l'**entità delle precedenti assegnazioni, **i** condizionamenti dovuti all'isolamento geografico dei PTOM, di cui all'articolo 9 della presente decisione, **il basso livello di sviluppo dei PTOM di cui al nuovo articolo 9 bis della presente decisione, la dimensione dei territori e le sfide climatiche e ambientali;**

il 4 % ad Aruba;

l'1,5 % a Bonaire;

il 5 % a Curaçao;
il 48 % alla Groenlandia;
il 10,75 % alla Nuova Caledonia;
il 10,85 % alla Polinesia francese;
l'1,2 % a Saba;
il 2 % a Saint Barthélemy;
lo 0,8 % a Sint Eustatius;
il 7,5 % a Saint Pierre e Miquelon;
il 2,5 % a Sint Maarten;
lo 0,4 % alle Terre australi e antartiche francesi;
il 5,5 % a Wallis-e-Futuna;

Or. fr

Emendamento 80

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) 225 000 000 EUR sotto forma di sovvenzione per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine della Groenlandia, per finanziare in particolare l'iniziativa contemplata dal documento di programmazione;

soppresso

Or. fr

Emendamento 81

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) 81 000 000 EUR destinati a sostenere i programmi PTOM regionali, di

(c) il 12 % destinato a sostenere i programmi PTOM regionali, di cui

cui **15 000 000** EUR potrebbero finanziare operazioni intraregionali, dato che la Groenlandia è ammissibile solo a tali operazioni. Tale cooperazione è attuata in coordinamento con l'articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per gli ambiti di interesse reciproco di cui all'articolo 5 della presente decisione e attraverso consultazioni presso gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 14 della presente decisione. L'obiettivo è il coordinamento con altri programmi e strumenti finanziari pertinenti dell'Unione e in particolare con le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

30 000 000 EUR potrebbero finanziare operazioni intraregionali, dato che la Groenlandia è ammissibile solo a tali operazioni. Tale cooperazione è attuata in coordinamento con l'articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per gli ambiti di interesse reciproco di cui all'articolo 5 della presente decisione e attraverso consultazioni presso gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 14 della presente decisione. L'obiettivo è il coordinamento con altri programmi e strumenti finanziari pertinenti dell'Unione e in particolare con le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

Or. fr

Emendamento 82

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **22 000 000 EUR** per studi e misure di assistenza tecnica per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, conformemente all'articolo 78 della presente decisione;

Emendamento

(d) **il 3,5 %** per studi e misure di assistenza tecnica per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, conformemente all'articolo 78 della presente decisione;

⁴⁹ *Di questo importo, 9 725 000 EUR sono riservati alla Commissione per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE, la ricerca indiretta e la ricerca diretta.*

Or. fr

Emendamento 83

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

(e) **13 000 000 EUR** a un fondo non assegnato per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, anche al fine di:

Emendamento

(e) **il 3,5 %** a un fondo non assegnato per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, anche al fine di:

Or. fr

Emendamento 84

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A seguito di una revisione, la Commissione può decidere circa l'assegnazione dei fondi non assegnati di cui al presente articolo.

Emendamento

2. A seguito di una revisione **da completare entro il 2025**, la Commissione, **previa consultazione degli Stati membri e del Parlamento europeo**, può decidere circa l'assegnazione dei fondi non assegnati di cui al presente articolo.

Or. fr

Emendamento 85

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione, **è misurato in base agli indicatori seguenti:**

Emendamento

In linea con gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile, un elenco dei principali indicatori di risultato sarà elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 86 e servirà a valutare in che misura l'Unione abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, della presente decisione.

Or. fr

Emendamento 86

Proposta di decisione Allegato I – articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. per i PTOM, ad eccezione della Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e il totale delle entrate pubbliche in percentuale del PIL;

soppresso

Or. fr

Emendamento 87

Proposta di decisione Allegato I – articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. per la Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e la quota del settore della pesca nelle esportazioni totali.

soppresso

Or. fr

MOTIVAZIONE

I paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono associati all'Unione europea dall'entrata in vigore del trattato di Roma.

Attualmente esistono 25 PTOM, situati nelle regioni dell'Atlantico, dell'Antartico, dei Caraibi, dell'Oceano Indiano e del Pacifico e collegati a quattro Stati membri dell'UE: Danimarca, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.

In generale, i PTOM godono di un'ampia autonomia, in particolare in settori come gli affari economici, il mercato del lavoro, la sanità pubblica, gli affari interni e le dogane. La difesa e gli affari esteri rimangono generalmente di competenza degli Stati membri. I PTOM non fanno parte né del territorio doganale dell'Unione né del mercato interno. Pertanto, non si applica loro la legislazione dell'Unione. Tuttavia, in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea cui i loro paesi e territori sono costituzionalmente legati, gli abitanti dei PTOM possiedono la cittadinanza dell'UE.

L'attuale quadro che si applica ai 25 PTOM è la decisione sull'associazione d'oltremare (DAO) 2013/755/UE del 25 novembre 2013, che descrive la relazione speciale che lega i PTOM e l'Unione europea nell'ambito della stessa 'famiglia europea' e il quadro giuridico specifico ad essi applicabile.

La principale fonte di finanziamento dell'attuale DAO è l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES), che interessa la programmazione e il finanziamento dei programmi territoriali e regionali a favore dei PTOM, ad eccezione della Groenlandia che è oggetto di una decisione specifica finanziata dal bilancio dell'UE.

In considerazione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, che avverrà il 29 marzo 2019, e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il 14 giugno 2018 la Commissione ha proposto una nuova DAO per un'Unione a 27 Stati membri. La decisione interessa dunque 13 PTOM collegati a 3 Stati membri: Danimarca, Francia e Paesi Bassi.

La nuova decisione sull'associazione d'oltremare nasce dalla fusione dell'attuale decisione e della decisione sulla Groenlandia, che hanno entrambe come base giuridica l'articolo 203 del TFUE. Inoltre, la nuova proposta di DAO "iscrive in bilancio" i finanziamenti destinati ai PTOM assegnando risorse di bilancio pari a 500 milioni di euro provenienti dalla nuova rubrica di bilancio "Vicinato e resto del mondo".

Il relatore accoglie con grande favore la proposta di una nuova DAO in quanto risponde alle richieste del Parlamento di disporre di un regime unificato per tutti i PTOM e di uno strumento finanziario specifico ad essi dedicato iscritto nel bilancio dell'Unione europea.

Il relatore ringrazia la Commissione per l'elevata qualità del lavoro svolto al fine di semplificare e rendere coerente il quadro giuridico applicabile ai PTOM, rafforzare l'unità di gestione e garantire una maggiore visibilità dei PTOM in quanto gruppo.

Sulla scia dei contatti intercorsi con la società civile e i rappresentanti dei PTOM, il relatore auspica tuttavia che la nuova DAO tenga conto dei seguenti elementi:

1. Il rafforzamento del dialogo politico tra i PTOM e l'UE

È importante rafforzare la dimensione politica dell'associazione tra l'UE e i PTOM. A livello di governance, tale obiettivo può essere conseguito grazie alla partecipazione della presidenza del Consiglio e del Parlamento europeo ai consessi di discussione e, in particolare, al forum annuale PTOM/UE e, in linea generale, rafforzando il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito del partenariato.

Il relatore ritiene, inoltre, che sia necessario intensificare il dialogo tra l'Unione europea e i PTOM sulle questioni relative alla cooperazione e all'integrazione regionale. Di fatto, oltre all'approfondito dialogo sulle questioni riguardanti la regione artica, previsto all'articolo 13 della nuova decisione, il relatore invita l'Unione a rafforzare la sua presenza nelle regioni dei Caraibi e del Pacifico avvalendosi dei PTOM per definire e attuare le proprie strategie regionali. Tale impostazione è conforme alle posizioni espresse dal Parlamento europeo riguardo al periodo post-Cotonou e alla necessità di rafforzare il dialogo strategico con le tre regioni, tra cui i Caraibi e il Pacifico, che comprendono gli attuali PTOM.

2. Uno strumento adeguato alle specificità dei PTOM con norme di programmazione adattate

Il relatore si compiace della proposta della Commissione di istituire uno strumento specifico per i PTOM che consenta di tenere maggiormente conto delle loro specificità.

Tuttavia, il riferimento alle norme della proposta di regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), pur prevedendo numerose eccezioni, ne complica la lettura e non risponde agli obiettivi di trasparenza e semplificazione dell'accordo istituzionale "Legiferare meglio".

Il relatore invita pertanto a introdurre direttamente nella nuova decisione le norme riguardanti la programmazione, rifacendosi alle norme proposte nel regolamento NDICI applicabili ai PTOM e facendo appello al principio dell'applicabilità del regolamento finanziario, salvo disposizioni specifiche della DAO.

È inoltre necessario che nella proposta legislativa trovi posto e si rifletta la consapevolezza delle limitate capacità dei PTOM a livello amministrativo e delle risorse umane.

3. Una migliore ripartizione dei fondi tra i PTOM sulla base di criteri precisi ai fini di una maggiore trasparenza e del rafforzamento del controllo democratico

L'allegato I della decisione sull'associazione d'oltremare illustra nel dettaglio la ripartizione finanziaria della dotazione di 500 milioni di EUR come segue: 225 milioni di EUR a favore della Groenlandia, 159 milioni di EUR per gli altri 12 PTOM, 81 milioni di EUR per la cooperazione regionale, 22 milioni di EUR per l'assistenza tecnica e 13 milioni di EUR in fondi non assegnati.

Il relatore critica fortemente la ripartizione proposta. Di fatto, il Parlamento europeo, in qualità di co-autorità di bilancio e garante del corretto utilizzo dei fondi pubblici, si è più volte espresso sulla necessità di esercitare un controllo sui fondi provenienti dal bilancio dell'UE.

Il relatore ribadisce la posizione espressa dal Parlamento europeo riguardo all'importo complessivo da assegnare ai PTOM nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, ossia 669 milioni di EUR anziché i 500 milioni di EUR proposti dalla Commissione.

La ripartizione generale proposta dal relatore è la seguente:

- 81 % per la cooperazione territoriale;
- 12 % per la cooperazione regionale, di cui 30 milioni di EUR per la cooperazione intraregionale;
- 3,5 % per l'assistenza tecnica;
- 3,5 % di fondi non assegnati.

Il relatore critica la ripartizione tra i PTOM proposta nella DAO ritenendo che la proposta non sia fondata su criteri oggettivi e trasparenti.

Il suo auspicio è che siano specificate le dotazioni assegnate a ciascun PTOM e non soltanto quella destinata alla Groenlandia. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che i 13 PTOM sono ammissibili al finanziamento territoriale.

Il relatore propone che l'importo indicativo della dotazione assegnata a ciascun PTOM sia espresso in termini percentuali, per non anticipare il livello definitivo della dotazione finanziaria assegnata ai PTOM nell'ambito della DAO.

La ripartizione proposta tiene conto dei seguenti elementi oggettivi: il numero di abitanti, il prodotto interno lordo tramite PIL/PPA, se disponibile, l'isolamento (come previsto all'articolo 9 della DAO), il livello di sviluppo (con l'aggiunta nella DAO di un nuovo articolo 9 bis), la dimensione dei territori e le sfide climatiche e ambientali.

4. Obiettivi specifici dettagliati e indicatori appropriati

Il relatore auspica che all'articolo 3 gli obiettivi specifici dell'associazione siano meglio espressi, in modo che la Commissione possa definire indicatori adeguati secondo la procedura degli atti delegati di cui all'articolo 86.

Pertanto, il relatore considera quattro obiettivi specifici, che tengono conto della particolare situazione della Groenlandia:

- 1) aiutare i PTOM a far fronte alle principali sfide con cui si misurano, in particolare nel settore dell'istruzione in Groenlandia;
- 2) rafforzare la resilienza dei PTOM, riducendo la loro vulnerabilità economica e ambientale;
- 3) accrescere la loro competitività;
- 4) promuovere la cooperazione dei PTOM con altri partner.

5. Una partecipazione effettiva dei PTOM ai programmi dell'Unione

Gli articoli 72 e 83 precisano che i PTOM hanno anche accesso a finanziamenti aggiuntivi attraverso la partecipazione ai programmi dell'Unione.

Per rendere effettiva tale partecipazione, il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe prevedere, ove del caso, misure specifiche per garantire la partecipazione dei PTOM ai programmi dell'Unione e facilitarne l'accesso attraverso la creazione di un portale di accesso aggiornato e dedicato ai PTOM.

6. La considerazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli obiettivi in materia di ambiente e di genere

Data la ricchezza della loro biodiversità e la forte esposizione agli effetti dei cambiamenti climatici, l'UE ha il dovere di aiutare i PTOM a proteggere la biodiversità e ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

È pertanto opportuno aumentare al 30 % il contributo agli obiettivi climatici della dotazione finanziaria globale del programma e fare riferimento agli accordi di Parigi.

Allo stesso tempo, occorre precisare meglio, nell'ambito della nuova decisione sull'associazione d'oltremare, la questione del genere, della non discriminazione e del rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).